

Repertorio n. 27470

Raccolta n. 17686

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di ottobre, in Lamezia Terme, nel mio studio in Piazza Fiorentino n. 24, alle ore 17:30 (diciassette e minuti trenta)

(Lamezia Terme, 7 ottobre 2024)

Innanzi a me dottor **Sebastiano Panzarella**, Notaio in Lamezia Terme, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia

E' PRESENTE:

Bianca Lillo, nata a Nicastro, ora Lamezia Terme, il 20 luglio 1966, c.f. LLL BNC 66L60 F888V, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione **"DONNE E FUTURO - ODV"**, con sede in Lamezia Terme, Via Napoleone Bruno snc, P.Iva e codice fiscale n. 92007720797 ente iscritto nel RUNTS tenuto dalla Regione Calabria nella Sezione "Organizzazione di Volontariato" giusta Decreto Dirigenziale n. 13487 del 3 novembre 2022.

La predetta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo ai sensi di legge, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della predetta Associazione convocata per questo giorno, ora e luogo, a mezzo di lettera consegnata a mano del 21 (ventuno) settembre 2024 (duemilaventiquattro), per discu-

tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. modifica del vigente statuto con adozione norme per associazioni di promozione sociale "Ente del Terzo Settore";
- 2. Nomina nuovo Consiglio Direttivo in conseguenza delle dimissioni del Presidente, signora Karin Maria Faistnauer;

CONSTATATO

a) che sono presenti, in proprio e per deleghe numero 12 (dodici) associati, su un totale di numero 12 (dodici) associati aventi diritto al voto; deleghe che restano depositata tra gli atti dell'Associazione, così come dichiara la comparente stessa nella sua espressa qualità di Presidente del Consiglio Direttivo;

b) che è presente il Consiglio Direttivo nella persona della stessa comparente, signora **Bianca Lillo**;

Il tutto come mi dichiara la comparente previa identificazione dalla stessa fatta degli intervenuti nella sua veste di Vice Presidente dell'associazione.

Tutto ciò constatato la comparente, assunte la veste di Presidente dell'assemblea per unanime designazione fattane dagli intervenuti

DICHIARA

L'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il presidente, il quale illustra all'assem-

nessun contrario e nessun astenuto

DELIBERA

I) di approvare le modifiche allo statuto sociale, per come illustrate dal Presidente, e pertanto anche la denominazione che da "DONNE e FUTURO Organizzazione di Volontariato" diviene "DONNE e FUTURO - Associazione di Promozione Sociale", nonché la modifica dell'indirizzo della sede legale, e pertanto il nuovo testo di **statuto** sociale che con le modifiche deliberate, previa espressa dispensa dalla lettura fattamene dal comparente in assemblea con il mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

II) di prendere atto delle dimissioni da associato e da presidente della signora Karin Maria Faistnauer, ringraziandola per l'attività dalla stessa svolta sino ad ora e di nominare sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2029 (duemilaventinove) quale membri del Consiglio Direttivo i signori: **Ornella Serafina** (nome) **Isabella** (cognome), nata a Martirano Lombardo il 22 marzo 1965, c.f. SBL RLL 65C62 E991P, **Erica** (nome) **Isabella Valenzi** (cognome), nata in Zurigo, (Svizzera) il 21 ottobre 1985, c.f. SBL RCE 85R61 Z133M, nonché la stessa comparente signora **Bianca Lillo**, alla quale viene attribuita la carica di Presidente dell'Associazione;

Tutti i nominati membri del Consiglio Direttivo ivi compreso l'eletto Presidente, intervenuti in assemblea dichiarano di

accettare la carica loro conferita.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle Pubbliche Amministrazioni competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Dopo di che, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:00 (diciotto e minuti zero).

Il presente atto ai sensi dell'art. 82 comma 3 del d.lgs 117/2017 é esente dall'imposta di registro.

Il Presidente provvederà a chiedere l'iscrizione della Associazione nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del RUNTS tenuto dalla Regione Calabria e conseguentemente all'iscrizione l'associazione potrà utilizzare l'acronimo APS.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente, la quale mi dichiara di approvarlo perché conforme a verità.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su di due fogli per pagine sei sin qui

FIRMATO:

BIANCA LILLO;

SEBASTIANO PANZRELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO)

ALLEGATO "A"

RACCOLTA N. 17686

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Donne e Futuro"

Art. 1= Costituzione e Sede Legale

1.1 Ai sensi degli artt. 32 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata **"Donne e Futuro Associazione di Promozione Sociale"**, in forma abbreviata, **"Donne e Futuro - APS"**;

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile");

1.3 Il presente Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2= Sede

L'Associazione ha sede in Lamezia Terme, Viale I Maggio n. 70.

Il cambio di indirizzo all'interno del medesimo Comune di Lamezia Terme non comporterà modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere uffici secondari;

Art. 3= Scopo

L'Associazione al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, per perseguire il bene comune in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria; di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; di mutualità; di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 4= Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di Promozione Sociale, di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente arti-

colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo..

Pertanto nel perseguimento delle attività di interesse generale l'Associazione si prefigge di rafforzare la cultura delle pari opportunità delle categorie in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale, consolidando il valore della famiglia e ispirandosi ai valori cristiani, con attività svolte a favore la partecipazione della popolazione zingana (Rom, Sinti, Jenish, ecc.) al progresso sociale, con particolare attenzione alla famiglia attraverso donne e bambini zingari, fungendo da mediatore e educando interculturale, rafforzando l'autostima e proiettandoli verso una convivenza paritaria mantenendo la propria cultura; sviluppando la conoscenza tra zingari e non-zingari per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione reciproca;

- proporsi come luogo di incontro, socializzazione e di aggregazione per le famiglie, in particolar modo per le donne, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

- promuovere l'alfabetizzazione e la scolarizzazione delle persone svantaggiate;

- avviare percorsi di formazione, laboratori artigianali e artistici per una crescita personale e/o un inserimento lavorativo;

- realizzare iniziative sportive e per il tempo libero;

- organizzare corsi di perfezionamento musicale e danza, attività folkloristiche e rassegne musicali;

- favorire l'educazione alla salute, alimentare, ambientale e civica;

- tutelare i diritti civili;

- promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, mostre, convegni, incontri;

- attivare iniziative socio-culturali per il recupero delle tradizioni calabresi mediante manifestazioni teatrali, artistiche e letterali in genere;

- operare per la mediazione tra la cultura zingara e quella non-zingara;

- diffondere le tradizioni e la cultura zigana;

- portare avanti iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e altri operatori, sia pubblici che privati;

- diffondere le attività della Associazione attraverso pubblicazioni, convegni, mostre, stampa e televisione;

- assistenza di ogni tipo, anche quella materiale, alle persone e/o alle famiglie in stato di bisogno.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre Associazioni, Società o

Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione in comitanza di eventi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 5= Volontari e Lavoratori Dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6= Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 7= Associati

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che, presentati da un socio effettivo, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare Statuto e regolamento - devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione.

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

- mancato pagamento della quota associativa entro la fine dell'anno sociale;
- recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno un mese prima;
- morte;

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di comportamenti o contrari alle disposizioni del presente Statuto e del regolamento o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- in caso di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla Legge e dallo Statuto;

- denigratori nei confronti dell'Associazione, dei suoi organismi e degli associati, ovvero a causa dell'inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli altri associati od organi.

Avverso l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati la quale decide in via definitiva.

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione;

Art. 8= Numero Minimo di Associati

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 9= Diritti e Obblighi degli Associati

Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, a versare i contributi nell'ammon-

tare fissato dall'assemblea.

Art. 10= Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario;

Organi eventuali sono:

- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Art. 11= Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Essa è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso, mediante lettera o a mezzo fax o per posta elettronica; in ogni caso è necessario il riscontro del ricevimento da parte del destinatario.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, oltre a fissare il giorno

della seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, o di almeno due consiglieri, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22 (ventidue).

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente
- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- approvare i regolamenti interni elaborati dal Consiglio direttivo e le relative modifiche;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 21 (ventuno);

- stabilire l'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi a carico degli associati;

- ratificare, ove richiesto, le delibere del Consiglio direttivo.

L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21 (ventuno).

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominati-

vi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto

foglio di presenza deve essere allegato al verbale

dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo rea-

le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-

ti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indica-

ti nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati

a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto ver-

balizzante.

Art. 12= Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto

da tre membri tutti scelti tra associati o volontari.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presi-

dente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia ri-

chiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipote-

si la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimen-

to della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di al-

meno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da

quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di con-

vocazione sia consegnata a mano.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

Il consiglio direttivo potrà riunirsi anche a distanza con le modalità previste per l'assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere al suo interno il vice - presidente;
- nominare il segretario al suo interno;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 13= Presidente

Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 14= Segretario

Il segretario eletto, dal Consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza di voti, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 15= Organo di Controllo e Revisione Legale

A) ORGANO DI CONTROLLO:

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado

dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(81), qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto fun-

zionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora

siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche a distanza con le medesime modalità previste per l'assemblea degli associati;

B) REVISIONE LEGALE

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Art. 16= Gratuità e Durata delle Cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 17= Risorse Economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota d'iscrizione e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile

dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia tra-

smisibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 18= Contributi Sociali

L'assemblea in casi particolari può stabilire un contributo a carico degli associati per finanziare l'attività dell'Associazione, tale contributo non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al fi-

nanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Art. 19= Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale

13.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

13.2 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 20= Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'associazione tiene;

a) il Libro degli associati;

b) il registro dei volontari;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo;

e) il registro dei volontari

Art. 21= Modifiche allo Statuto e Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione

dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS ad altre Associazioni di Promozione Sociale secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 22= Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del codice civile delle Associazioni di Promozione Sociale ed Enti del Terzo Settore, tempo per tempo in vigore.

FIRMATO:

BIANCA LILLO;

SEBASTIANO PANZRELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO)